



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "BUONI PASTO 9" LOTTO 11. AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA DURATA DI 24 MESI ALLA DITTA EP S.P.A.. CIG 799008176C. CIG DERIVATO Z4539110B3

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio approvato con DPR 254/2005;

VISTO il d.lgs. n. 50/2018 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

VISTO l'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135

VISTO l'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, con il quale è stata istituita la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

VISTO il D.P.G.R. della Calabria n. 84 del 01/09/2022 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia fissando al 3 novembre 2022 la data di insediamento dello stesso e contestuale costituzione dell'Ente, ai sensi del richiamato DM MISE 16/02/2018, con conseguente accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Catanzaro, di Crotone, di Vibo Valentia;

VISTA la delibera del Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022, di insediamento del medesimo organo della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

PREMESSO che la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, così come lo erano le preesistenti Camere di Commercio accorpate, non è in grado di garantire il servizio interno di mensa per i dipendenti;

PREMESSO che le preesistenti Camere di Commercio, seppur con scadenze temporali diverse, avevano aderito, al fine di garantire ai dipendenti il servizio sostitutivo mensa, alla Convenzione Consip denominata "Buoni Pasto 9 – lotto 11", aggiudicata al fornitore EP S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, capitale sociale Euro 1.530.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05577471005, P. IVA 05577471005;

VISTO l'art. 3 comma 1 del DM 16/02/2018, a mente del quale *"le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai*

sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali”;

ATTESO che a seguito di un controllo effettuato, è emerso che il numero complessivo dei buoni pasto ancora da consumare, a valere sulle adesioni effettuate dalla preesistenti Camere di Commercio, è pari a 6.796 (n. 228 per l'ODA 6818300 ex CCIAA Crotone, 4000 per l'ODA 6557664 ex CCIAA Vibo Valentia e 2568 per l'ODA 6908394 ex CCIAA Catanzaro);

CONSIDERATO che il fornitore ha comunicato che pur non essendo in grado di poter riunire in un unico ordine a favore della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, i contratti sottoscritti dalle preesistenti Camere di Commercio, è disponibile a soddisfare le esigenze del nuovo Ente, previa comunicazione formale della disponibilità della Camera di Commercio di mantenere inalterato il numero complessivo residuo di buoni pasto e successiva adesione del nuovo Ente tramite unico Ordine diretto d'Acquisto in adesione alla Convenzione Consip BP 9 – lotto 11;

VISTA la nota prot. 1582 del 21/11/2022, trasmessa dagli uffici con la quale si conferma la disponibilità alla prenotazione di complessivi 6.796 buoni pasto, corrispondenti ai residui ancora da consumare da parte delle accorpate Camere di Commercio;

CONSIDERATO che alla luce della normativa attuale in materia, i buoni pasto rilasciati in maniera elettronica, ovvero tramite tesserini personalizzati per ogni dipendente, scontano un regime fiscale di maggior favore per i dipendenti che ne usufruiscono, in quanto l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 160/201) modificando l'articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° gennaio 2020 per i buoni pasto cartacei l'esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte che non eccede i 4,00 euro, mentre per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione è elevata a 8,00 euro, dai precedenti 7,00 euro;

VISTO l'art. 5 comma 7 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2012, la riduzione del valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale a 7,00 euro;

ATTESO che la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (così come avveniva per le preesistenti Camere di Commercio accorpate) riconosce ai propri dipendenti, per i giorni in cui ne maturano il diritto un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa del valore nominale di 7,00 euro, e che quindi tale valore ricade nella soglia di completa esenzione ai fini IRPEF per il percipiente;

ATTESO che appare conveniente, alla luce di quanto sopra, sia in termini di prezzo che di economicità del procedimento aderire alla convenzione Consip denominata “Buoni Pasto 9” lotto 11 per la fornitura di buoni pasto elettronici, in sostituzione del servizio mensa;

VISTA la nota MISE prot. 105995 del 01/07/2015, con la quale vengono fornite indicazioni, tra le altre, anche in merito alla gestione dei preesistenti contratti – sottoscritti anche tramite convenzioni Consip – lasciando ai nuovi Enti la facoltà di effettuare le più ampie e opportune valutazioni in merito alla regolazione dei medesimi;

CONSIDERATO altresì che in data 21/05/2021 è stata attivata la Convenzione tra Consip S.p.A. e l'aggiudicatario del lotto di fornitura dei buoni pasto per le amministrazioni ricadenti nel territorio della Regione Calabria e che la stessa, dopo un periodo di sospensione per ragioni di carattere amministrativo, è divenuta in data 12/12/2022 nuovamente sottoscrivibile, fino al 20/02/2023;

ATTESO che appare conveniente, alla luce di quanto sopra, sia in termini di prezzo che di economicità del procedimento aderire, nei modi e nei termini descritti, alla convenzione Consip denominata "Buoni Pasto 9" lotto 11 per la fornitura di buoni pasto elettronici, in sostituzione del servizio mensa;

CONSIDERATO che secondo i termini della convenzione (art. 5), è possibile usufruire del servizio per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto e per il quantitativo contestualmente indicato;

CONSIDERATO altresì che appare ragionevole, allineando e riformulando le scadenze dei contratti delle preesistenti Camere di Commercio, aderire per il periodo massimo consentito dalla convenzione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 5 comma 2 della convenzione, è prevista la possibilità, per le Amministrazioni contraenti, di ridurre il quantitativo ordinato fino ad un quinto, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa;

CONSIDERATO che la Convenzione "*de quo*" consente la possibilità di acquistare buoni pasto di qualsiasi valore nominale;

RILEVATO che l'aggiudicatario EP S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, capitale sociale Euro 1.530.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05577471005, P. IVA 05577471005 ha offerto uno sconto del 21,07% (IVA 4% esclusa) rispetto al valore nominale del buono pasto, e che dunque il costo da sostenere per ogni buono pasto è di 5,53 euro oltre IVA 4%;

ATTESO che il costo complessivo presunto per l'acquisto di buoni pasto, per il periodo di adesione alla convenzione, pari a 24 mesi, è 37.581,88 oltre IVA 4%;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio II;
VISTA la proposta del Responsabile della U.O. IV

DETERMINA

- a) di aderire, per un periodo di 24 mesi, alla convenzione Consip denominata "Buoni Pasto 9" Lotto 11, per l'effettuazione del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici, acquisendo lo stesso dall'impresa aggiudicataria denominata l'aggiudicatario EP S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, capitale sociale Euro 1.530.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05577471005, P. IVA 05577471005;
- b) di dare atto che in forza della presente adesione, gli ODA sottoscritti dalle preesistenti Camere di Commercio accorpate nella Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (ODA 6818300 ex CCIAA Crotone, ODA 6557664 ex CCIAA Vibo Valentia e ODA 6908394 ex CCIAA Catanzaro), sono da ritenersi chiuse;
- c) di stabilire che il valore nominale di ogni buono pasto acquistato dovrà essere di 7,00 euro;
- d) di dare mandato al dott. Eugenio Viterbo, punto ordinante registrato sul portale www.acquistinretepa.it di effettuare tutte le procedure necessarie per l'adesione alla convenzione di cui al punto a), stabilendo il limite di 6.796 buoni pasto, per l'importo

complessivo di € 37.581,88 oltre IVA 4%, con spesa quindi di 5,53 euro oltre IVA 4% per ogni singolo buono pasto;

- e) di demandare agli uffici del Provveditorato delle singole sedi di predisporre i successivi atti per il riconoscimento dei buoni pasto a favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa presso le sedi medesime;
- f) di imputare i costi di cui alla presente determinazione sul conto 325039, Centro di Costo AB05 dei rispettivi esercizi di competenza.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)